

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Prot. n. 1511

ORDINANZA N. 2055

I L S I N D A C O

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che all'art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Visto il D.M. 21/04/1999, n. 163, che all'art. 1, 3° comma, prevede che i Sindaci adottano misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Visto il D.L.vo 4 agosto 1999, n. 351, recante: "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22/04/99, n. 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, ed in particolare l'allegato III, valori limite per le particelle (PM 10);

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43: "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*" che:

- a) all'art. 2, comma 1°, lettera b), prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3, comma 1°, lettera c), prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 4, comma 1°, lettera a), prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8, comma 5°, prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria;

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: "*Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento*", approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.L.vo n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;

c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994;

Vista la D.G.R. n. 109-6941, del 5 agosto 2002, con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623, avente ad oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Visto che la Giunta provinciale di Novara, con deliberazione n. 87 del 17/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.L.vo n. 351/99, nel cui terzo capitolo dedicato alla mobilità urbana, alla lettera L), sono individuati gli interventi di mitigazione criticità atmosferica;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra la Provincia di Novara e le Amministrazioni Comunali interessate, svoltesi tra dicembre 2005 e gennaio 2006;

Atteso che, in caso d'inerzia da parte dei Comuni, la Provincia di Novara può adottare interventi sostitutivi;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267, del 18.08.2000;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99), e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Dal 30/01/2006 al 31/03/2006, su tutte le strade comunali insistenti sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese è istituito:

1. **dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, di tutti giorni, il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati (non Euro 1), anche se provvisti di bollino blu.**
2. **dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dei giorni festivi di domenica 5 febbraio 2006 e di domenica 5 marzo 2006, il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore.**

- DEROGHE GENERALI PER I DIVIETI INDICATI AI PUNTI 1 E 2:

- a) veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli;
- b) veicoli a trazione elettrica, alimentati a gpl o metano;
- c) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, delle PP.TT. e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- d) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, ecc.);
- e) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) dell'azienda dalla quale risultino destinazione e percorso dell'intervento o trasporto;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
- g) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- h) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- j) macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole e veicoli classificati da uso speciale (di cui al D.L.vo 285/92, art. 54/1° e 2° comma), per motivi di impiego;
- k) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- l) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- m) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- n) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- o) veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni del mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
- p) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- q) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- r) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- s) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;

**- DEROGHE AGGIUNTIVE DA APPLICARSI SOLO PER IL DIVIETO INDICATO
AL PUNTO 2:**

- aa) veicoli Euro 4;**
- bb) autoveicoli catalizzati (Euro 1-2-3) con almeno 3 persone a bordo;**
- cc) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000);**
- dd) taxi e noleggio con conducente;**
- ee) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;**

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA NELLE SEGUENTI STRADE STATALI, PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE D'ATTRAVERSAMENTO:

S.S. 32 (Ticinese);

S.P. 4 (Ovest Ticino);

S.P. 4/A (dell'Aeroporto di Cameri);

S.P. 102 (Bellinzago Novarese-Sologno);

Via Don Minzoni (nel tratto compreso tra Via Carola e la S.P. 102);

Via Carola;

Via Po;

Via Miglio (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Vescovo Bovio);

Piazza Beata Rosa Gattorno;

Via Dulzago;

Via Molino;

Variante di Cavagliano (raccordo tra Via Molino e Via Dulzago);

Strada Comunale Cavagliano - Badia di Dulzago.

Si invita la popolazione all'utilizzo dei seguenti parcheggi, ubicati in lungo le strade di attraversamento:

Parcheggio Allea (Piazza Beata Rosa Gattorno);

Parcheggio Lidl (Via Libertà confine Oleggio);

Parcheggio Stazione Ferroviaria (Via Don Minzoni).

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Bellinzago Novarese, 25.01.2006

